



Regione Abruzzo	Provincia di Chieti	Comune di Cupello
COMMITTENTE	 Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. sede legale: C.da Valle Cena snc- 66051 Cupello	
LOCALITÀ DELL'INTERVENTO	C.da Valle Cena snc- 66051 Cupello	
OGGETTO	Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/02 del 23/07/2015 e DPC026/195 del 08/08/2022 con oggetto: Consorzio Intercomunale CIVETA – AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 – Riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a del D.lgs.152/2006 limitatamente al TMB e Piattaforma. Comunicazione di Variante Non Sostanziale	

PROCEDIMENTO	Modifica Non Sostanziale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Dlgs. 152/06 e smi
ENTE RESPONSABILE PROCEDIMENTO	REGIONE ABRUZZO

ELABORATO	DESIGNAZIONE ELABORATO	REVISIONE	DATA
RELAZIONE TECNICA	R1	01	15 Ottobre 2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL TECNICO INCARICATO
	

	DOTT. ING. GIUSEPPE ANTONIO DE CESARE VIA LEONARDO DA VINCI N. 13 – 66010 RIPA TEATINA (CH) VIA BOFFITO N. 20 – 00135 ROMA STUDIODECESARE@GMAIL.COM - STUDIODECESARE@PEC.IT
---	---

	<p align="center">Comunicazione Variante Non Sostanziale D.Lgs. 152/6 e smi</p> <hr/> <p align="center">RELAZIONE TECNICA</p>	<p>Pagina 2 di 7 Rev. 01 15 ottobre 2022</p>
---	---	--

Indice

1	Premessa	3
2	AIA di cui al Provvedimento DPC026/195 del 08/08/2022	4
3	Modifica non sostanziale.....	5

	<p align="center">Comunicazione Variante Non Sostanziale D.Lgs. 152/6 e smi</p> <hr/> <p align="center">RELAZIONE TECNICA</p>	<p>Pagina 3 di 7 Rev. 01 15 ottobre 2022</p>
---	---	--

1 Premessa

La presente relazione tecnica è stata redatta a seguito del giudizio del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale della Regione Abruzzo n. 3760 del 13/10/2022.

La presente relazione accompagna una comunicazione di variante non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Provvedimento DPC026/195 del 08/08/2022 dall'oggetto: <<Consorzio Intercomunale CIVETA - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 – Riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a del D.lgs.152/2006 limitatamente al TMB e Piattaforma>>.

La modifica non sostanziale consiste:

- 1) Rimodulazione dei quantitativi di rifiuti in ingresso di cui all'art. 1 comma e) della DPC026/195 del 08/08/2022;
- 2) L'eliminazione del vincolo di provenienza dei rifiuti dal bacino, estendendo all'intero ATO la provenienza dei rifiuti.

	<p align="center">Comunicazione Variante Non Sostanziale D.Lgs. 152/6 e smi</p> <hr/> <p align="center">RELAZIONE TECNICA</p>	<p>Pagina 4 di 7 Rev. 01 15 ottobre 2022</p>
---	---	--

2 AIA di cui al Provvedimento DPC026/195 del 08/08/2022

Il provvedimento DPC026/195 del 08/08/2022 prevede quanto segue:

<< **di CONFERMARE** le seguenti potenzialità per linea impiantistica TMB:

TMB: 22.000 Mg/a RUI - Operazioni D8 – D9

30.900 Mg/a FORSU – Operazione R3

FASE GESTIONALE 1 - ATTUALE

La fase gestionale 1 si riferisce al periodo transitorio fino alla messa in esercizio dell'installazione di digestione anaerobica e al subentro, quale gestore del relativo impianto, del concessionario RENERWASTE Cupello Srl:

Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)		
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.	RUI EER 200301 (D8 – D9)	22.000 Mg/a
	FORSU - EER 200108 EER 200201 – EER 200138 - (R3)	30.900 Mg/a

>>

	<p align="center">Comunicazione Variante Non Sostanziale D.Lgs. 152/6 e smi</p> <hr/> <p align="center">RELAZIONE TECNICA</p>	<p>Pagina 5 di 7 Rev. 01 15 ottobre 2022</p>
---	---	--

3 Modifica non sostanziale

La finalità della modifica non sostanziale risiede nel fatto che a fronte dell'imposizione normativa vigente, derivante dagli obiettivi della Unione Europea, che predilige il recupero a fronte dello smaltimento (art. 179 del D. Lgs.152/06 e smi) la potenzialità autorizzata dei RUI (codice EER 20 03 01) risulta essere non più adeguata a fronte della esigenza di ingressare maggiori quantitativi di rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER 20 01 08 – 20 02 01 e 20 01 38).

Tale modifica non comporta alcun ulteriore impatto e tanto meno un aumento del nocumento derivante dall'impatto odorigeno.

Quindi, fermo restante il quantitativo annuo autorizzato la modifica consiste in una modulazione dei quantitativi in ingresso suddivise per le varie tipologie autorizzate: RUI e FORSU.

Inoltre, alla luce dell'ATO unico della Regione Abruzzo di cui all'art. 3 della L.R. 36/2013 si ha tout court che la limitazione per i RUI dal bacino sia estesa all'intero ATO della Regione Abruzzo.

La modifica non sostanziale, fermo restando che:

- 1) Non viene variata la capacità annuale di trattamento dei rifiuti in ingresso;
- 2) Non viene variata la natura dei processi già autorizzati;
- 3) Non si hanno maggiori impatti nel processo;

risulta essere in linea con le disposizioni normative di cui:

- DGR n. 1192 del 04/12/2008 - Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 3 del 14/01/2009 - L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti". Allegato 1 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti L.R. n. 45/2007;
- DGR n°917 del 23/12/2011 - Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" - Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";
- DGR n°118 del 07/02/2019 (di aggiornamento alla DGR 917/2011) avente ad oggetto: - Revoca e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per

l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. I), I-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" - Parte II Titolo III "Procedure inerenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale" - Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. I), art. 29-nonies)".

- B.U. R. Abruzzo Ord. 03/04/2019, n. 14.

L'AIA come detto fissa le seguenti capacità annuali:

Codice Elenco Europeo Rifiuti	Operazioni di cui all'allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi	Operazioni di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi	Potenzialità di trattamento annuali [ton/anno]
20 03 01	D8 D9		22.000
20 01 08		R3	30.900
20 02 01			
20 01 38			
TOTALE			52.900

Tabella 1 Potenzialità di trattamento autorizzate

La modifica è descritta dalla seguente tabella:

Codice Elenco Europeo Rifiuti	Potenzialità di trattamento annuali [ton/anno]
20 03 01	17.900
20 01 08	35.000
20 02 01	
20 01 38	
TOTALE	52.900

Tabella 2 Potenzialità di trattamento a seguito della modifica non sostanziale

La modifica non sostanziale, fermo restando che:

- 1) Non viene variata la capacità annuale di trattamento dei rifiuti in ingresso;
- 2) Non viene variata la natura dei processi già autorizzati;
- 3) Non si hanno maggiori impatti nel processo;

Ai fini della modifica non sostanziale non sono necessarie modifiche impiantistiche poiché l'impianto è in grado di processare tranquillamente i rifiuti così come sono stati rimodulati.

In termini odorigeni non si ha una condizione peggiorativa. L'aumento delle quantità di FORSU è irrisorio poiché si aggira intono alle 13 ton/die. Da ciò il suo contributo odorigeno si ben compensa con quello della diminuzione dei RUI.

Inoltre, non si hanno impatti sul traffico poiché la quantità annuale di ricezione nell'impianto resta invariata.

Da qui si ha che la modifica è non sostanziale e non genera impatti negativi.

Cupello, 15 ottobre 2022

